



COMUNE DI NOCI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

INDICE

CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE

1.1 Premessa

1.2 Finalità e contenuti della Nota Integrativa al Bilancio di Previsione

1.3 Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

1.4 Equilibri finanziari, principi contabili applicati al bilancio di previsione 2021/2023 e pareggio di bilancio

CAPITOLO 2 – ANALISI DELL'ENTRATA

2.1 Criteri di valutazione dell'entrata

2.2 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2.2.1 Imposta sugli immobili

2.2.2 Tari

2.2.3 Addizionale comunale Irpef

2.2.4 Altri tributi

2.2.5 Fondo di solidarietà comunale

2.2.6 Trasferimenti correnti

2.2.7 Entrate extra tributarie

2.2.8 Entrate da vendite di beni e servizi previste per il triennio 2021/2023

2.2.9 Entrate derivanti dalla gestione dei beni

2.2.10 Entrate derivanti da attività di controllo e repressione irregolarità gestionali

2.2.11 Entrate in conto capitale

2.2.12 Entrate da contributi agli investimenti

2.2.13 Altre entrate patrimoniali

2.2.14 Entrate da permessi da costruire

CAPITOLO 3 – ANALISI DELLA SPESA

3.1 Criteri di valutazione della spesa

3.2 Spese correnti

3.2.1 Fondo crediti dubbia esigibilità

3.2.2. Fondo di riserva

3.2.3 Accantonamenti

3.2.4 Spese di personale

3.2.5 Entrate e spese non ripetitive

3.2.6 Elenco degli interventi programmati per spese di investimenti finanziati col ricorso al debito

CAPITOLO 4 – ANALISI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

**CAPITOLO 5 – ELENCO GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE
DALL'ENTE**

CAPITOLO 6 – ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

CAPITOLO 7 – PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

CAPITOLO 8 - CONCLUSIONI

CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Lo scenario iniziato nel corso del 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha di fatto profondamente influito sul sistema e sui bilanci degli enti locali rendendo necessario un forte intervento dello Stato finalizzato a far fronte alla perdita di gettito di entrata e alle maggiori spese legate all'emergenza sociale e sanitaria. Di conseguenza, a guidare le scelte dell'amministrazione relative al bilancio 2021/23 sono sicuramente gli effetti della crisi pandemica e le conseguenze di carattere economico e sociale che essa ha prodotto.

Nonostante l'emergenza da Covid-19 generi molte incognite sui conti del 2021 e sugli anni successivi l'ente ha previsto una tendenziale invarianza delle risorse in entrata basandosi, principalmente, sul "principio di cassa" dell'esercizio precedente. Tenuto conto di quanto sopra indicato, la formulazione delle previsioni è stata effettuata nel rispetto della normativa vigente in particolare il d.lgs. n. 118/2011 e, specificatamente, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato 4/2 al medesimo decreto), in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili nel momento in cui le stesse sorgono e devono essere imputate all'esercizio nel quale diventano effettivamente esigibili.

Pertanto, il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo dell'ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione mentre, la nota integrativa, allegata al bilancio, integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- 1) una funzione descrittiva, illustrando i dati contenuti nel bilancio preventivo in modo da renderli maggiormente comprensibili;
- 2) una funzione informativa, fornendo ulteriori dati che non possono essere inseriti nei rigidi schemi di bilancio;
- 3) una funzione esplicativa, motivando le ipotesi assunte e i criteri di valutazione adottati alla base della determinazione dei valori di bilancio.

1.2 Finalità e contenuti della Nota Integrativa al Bilancio di Previsione

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'Organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le “*disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*” (d.lgs. n. 118/2011). Si è operato secondo questi presupposti e con la diligenza tecnica richiesta e, questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli e/o relazioni previste dall'importante adempimento.

Il bilancio è stato predisposto iscrivendo tra le entrate le componenti positive che ragionevolmente si renderanno disponibili nel periodo amministrativo considerato. Le componenti negative sono state invece limitate alle sole voci che comporteranno l'assunzione di impegni di spesa realmente sostenibili, in quanto finanziati dalle risorse previste. Per quanto riguarda l'importo dei singoli stanziamenti, questi sono stati dimensionati evitando la sovrastima delle entrate (rispetto del *Principio n. 9 – Prudenza*). L'approccio prudente alla politica di bilancio ha quindi creato le condizioni affinché i successivi atti di gestione possano poggiare su basi finanziarie solide. Nel predisporre questo bilancio si è operato, inoltre, nel rispetto di quanto previsto dalle “*Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 118/2011*” tenendo ben presente che “*(...) le amministrazioni pubbliche (...) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (...)*” (d.lgs. n. 118/2011, articolo 3/1). In particolare:

- a) la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari. Si è cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e di stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del *Principio n. 13 – Neutralità e Imparzialità*);
- b) il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli “stakeholder” è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio (rispetto del *Principio n. 14 – Pubblicità*);
- c) il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del *Principio n. 18 – Prevalenza della sostanza sulla forma*).

Il bilancio persegue le seguenti finalità:

- a) politico - amministrativa in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;

- b) di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- c) di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- d) di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- e) informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'Ente.

1.3 Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato d.lgs. n. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili di seguito elencati:

- a) i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del *Principio n. 1 – Annualità*);
- b) il bilancio dell'Ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'Amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese; solo in caso di deroga espressamente prevista dalla legge, taluni fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del *Principio n. 2 – Unità*);
- c) il sistema del bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa Amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi (rispetto del *Principio n. 3 – Universalità*);
- d) tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del *Principio n. 4 – Integrità*).

Gli stanziamenti del bilancio sono stati strutturati in modo da garantire un grado di “coerenza interna” tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale ed i futuri atti di gestione.

Si sono così creati i presupposti affinché questi ultimi, una volta adottati dall'Ente, diventino strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Allo stesso tempo, pur in presenza di un quadro normativo di finanza locale non sufficientemente stabile e definito, si è cercato una connessione funzionale e, quindi, un adeguato grado di coerenza esterna tra le decisioni di bilancio dell'Ente e le direttive strategiche emanate degli altri livelli di governo della pubblica amministrazione, sia territoriale che nazionale (rispetto del *Principio n. 10 – Coerenza*).

Le poste contabili sono state valutate in modo tale da favorire la comparabilità dei fenomeni nel medio periodo perché l'attività istituzionale, in tutte le sue espressioni, si sviluppa in modo duraturo nel tempo. Ne consegue che le valutazioni di bilancio, sia finanziarie che patrimoniali ed economiche, sono state adottate secondo criteri di stima che dovranno poi essere conservati, con rare eccezioni, nel corso degli anni, in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni in un orizzonte temporale sufficientemente ampio. L'eventuale cambiamento di criteri consolidati allontanerebbe l'Ente da questo obiettivo, per cui la modifica nei criteri deve avere natura eccezionale e va adeguatamente motivata (rispetto del *Principio n. 11 – Costanza*).

Nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel tempo, per rendere così individuabili gli andamenti tendenziali, si è cercato di non stravolgere l'abituale modalità di rappresentazione dei fenomeni e di mantenere costanti, ove possibile, i criteri di valutazione adottati nel passato. L'eventuale cambiamento, giustificato da circostanze eccezionali per frequenza e natura, è stato messo in risalto nei singoli argomenti della presente Nota Integrativa interessati dal fenomeno. Questo approccio nasce dall'esigenza di concentrare l'attenzione su taluni fenomeni finanziari o patrimoniali che, per loro natura o contenuto, sono valutabili in una prospettiva corretta solo se restano confrontabili nel tempo (rispetto del *Principio n. 12 – Comparabilità e verificabilità*).

1.4 Equilibri finanziari, principi contabili applicati al bilancio di previsione 2021/2023 e pareggio di bilancio

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti dei fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi. Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *Principio n. 15 – Equilibrio di bilancio*). Gli stanziamenti del bilancio, avendo

carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *Principio n. 16 – Competenza finanziaria*). Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg) è stata formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del *Principio n. 17 – Competenza economica*). Le previsioni sui primi due esercizi finanziari sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore. Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari Settori, di competenza del Responsabile del Settore Finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili e dei riscontri eseguiti con i Responsabili dei vari Settori. Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi finanziari 2021/2023, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- **pareggio finanziario complessivo di competenza**, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate (comprensivo dell'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato) deve essere uguale al totale delle spese (comprehensive dell'eventuale disavanzo di amministrazione);
- il bilancio di previsione deve garantire anche un **fondo di cassa finale non negativo**;
- **equilibrio di parte corrente**, ossia le previsioni di competenza relative alle spese correnti (titolo I delle spese) sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (Titolo IV delle spese), con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono

essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti, al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e all'eventuale utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità (tra cui le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili);

- **equilibrio di parte capitale**, l'equilibrio di parte capitale in termini di competenza finanziaria, è l'equilibrio tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'eventuale utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili;

- **equilibrio delle partite finanziarie**, l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti.

Il bilancio di previsione 2021/2023 del Comune di Noci risulta conforme ai meccanismi che regolano gli equilibri finanziari degli enti locali (articolo 162, comma 6, del TUEL e articolo 40 del d.lgs. n. 118/2011) e i vincoli di finanza pubblica, ad eccezione del pareggio di bilancio che è stato abolito (per effetto del disposto di cui all'art. 1, commi 819 e ss., della legge di bilancio 2019), a decorrere dall'esercizio 2019, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale (n. 247/2017 e n. 252/2017). Ne deriva che, sul piano della programmazione e gestione delle risorse, il singolo Ente non ha l'obbligo di rispettare, né in fase previsionale né a consuntivo, gli equilibri ex articolo 9 della legge n. 243/2012, dovendo invece conseguire un risultato di competenza dell'esercizio non negativo quale saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, compreso l'utilizzo degli avanzi applicabili del FPV e del debito, come indicato dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145/2018. Tale nozione di equilibrio è stata, da ultimo, declinata alla voce W1 del prospetto "Verifica equilibri" allegato al decreto 1° agosto 2019 "aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118/2011" pubblicato nella G.U. – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019.

L'eliminazione dei vincoli di bilancio così come delineati fino al 2018 e la definizione dei nuovi equilibri di certo facilita la programmazione e la gestione dell'attività finanziaria degli enti locali, in quanto elimina quelle naturali tensioni che sarebbero emerse a seguito della necessità di dover

rispettare vincoli contabili a volte confliggenti tra loro. Ciò consente agli enti di potersi maggiormente concentrare sul mantenimento degli equilibri finanziari e di cassa previsti dalla contabilità armonizzata e dall'articolo 162, comma 6, del Tuel, il quale prevede che il bilancio di previsione debba chiudere:

- in pareggio finanziario complessivo, cioè con un saldo fra tutte le entrate e tutte le spese pari obbligatoriamente a zero;
- con un saldo di parte corrente in equilibrio (zero o superiore a zero), salvo l'utilizzo di entrate di parte capitale per finanziamento di spesa corrente, previa autorizzazione legislativa;
- con un saldo di parte capitale in equilibrio, anche mediante il suo finanziamento con il surplus di parte corrente.

Dal 2019 il vincolo di finanza pubblica viene a coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dalle norme sull'armonizzazione contabile (d.lgs. n. 118/11) e dal Tuel, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Il Comune di Noci, con riferimento al vincolo di finanza pubblica, come suindicato in termini di pareggio di bilancio, per gli esercizi finanziari 2021/2023 lo rispetta come di seguito riportato:

Equilibrio bilancio 2021	Entrate	Uscite	Risultato
Corrente	10.761.977,61	10.747.815,21	14.162,40
Investimenti	1.872.778,87	1.886.941,27	(14.162,40)
Movimento di fondi	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto terzi	3.101.306,00	3.101.306,00	0,00
Totale	15.736.062,48	15.736.062,48	0,00
Equilibrio bilancio 2022	Entrate	Uscite	Risultato
Corrente	10.761.977,61	10.747.815,21	14.162,40
Investimenti	3.194.195,00	3.208.357,40	(14.162,40)
Movimento di fondi	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto terzi	3.101.306,00	3.101.306,00	0,00
Totale	17.057.478,61	17.057.478,61	0,00
Equilibrio bilancio 2023	Entrate	Uscite	Risultato
Corrente	10.761.977,61	10.747.815,21	14.162,40
Investimenti	3.464.195,00	3.478.357,40	(14.162,40)
Movimento di fondi	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto terzi	3.101.306,00	3.101.306,00	0,00
Totale	17.327.478,61	17.327.478,61	0,00

e rispetta anche gli ulteriori equilibri di bilancio come da prospetti:

Equilibrio bilancio corrente	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022	Stanziamenti 2023
Titolo 1 entrata	9.521.015,00	9.521.015,00	9.521.015,00
Titolo 2 entrata	460.470,61	460.470,61	460.470,61
Titolo 3 entrata	780.492,00	780.492,00	780.492,00
Entrate correnti finanziano investimenti	(14.162,40)	(14.162,40)	(14.162,40)
Risorse ordinarie	10.747.815,21	10.747.815,21	10.747.815,21
FPV applicato bilancio corrente	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato bilancio corr.	0,00	0,00	0,00
Entrate c/capitale finanziano spesa corrente	0,00	0,00	0,00
Prestiti finanziano spesa corrente	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie	0,00	0,00	0,00
Totale	10.747.815,21	10.747.815,21	10.747.815,21
Spese correnti (titolo 1)	10.702.115,21	10.702.115,21	10.702.115,21
Spese correnti assimilabili ad investimenti	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (titolo 4)	45.700,00	45.700,00	45.700,00
Impieghi ordinari	10.747.815,21	10.747.815,21	10.747.815,21
Disavanzo applicato	0,00	0,00	0,00
Spese investimento assimilabili a spese correnti	0,00	0,00	0,00
Impieghi straordinari	0,00	0,00	0,00
Risultato			
Entrate bilancio corrente	10.747.815,21	10.747.815,21	10.747.815,21
Uscite bilancio corrente	10.747.815,21	10.747.815,21	10.747.815,21
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

Equilibrio investimenti	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022	Stanziamenti 2023
Entrate in c/capitale	1.872.778,87	3.194.195,00	3.464.195,00
Risorse ordinarie	1.872.778,87	3.194.195,00	3.464.195,00
Entrate correnti che finanziano investimenti	14.162,40	14.162,40	14.162,40
Risorse straordinarie	14.162,40	14.162,40	14.162,40
Totale	1.886.941,27	3.208.357,40	3.478.357,40

Spese in c/capitale	1.886.941,27	3.208.357,40	3.478.357,40
Impieghi ordinari	1.886.941,27	3.208.357,40	3.478.357,40
Spese attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Impieghi straordinari	0,00	0,00	0,00
Totale	1.886.941,27	3.208.357,40	3.478.357,40
Risultato			
Entrate bilancio investimenti	1.886.941,27	3.208.357,40	3.478.357,40
Uscite bilancio investimenti	1.886.941,27	3.208.357,40	3.478.357,40
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

In materia di previsioni di cassa è assicurato il rispetto di “un fondo di cassa finale non negativo” come da tabella sotto riportata, risultante da previsione del servizio finanziario rimesse alla valutazione dei responsabili di rango apicale dei centri di entrata/spesa:

Fondo cassa iniziale	5.877.761,96
Titolo 1 entrata	13.235.615,82
Titolo 2 entrata	577.860,58
Titolo 3 entrata	1.325.345,76
Totale entrate correnti (A)	15.138.822,16
Spese correnti (B)	13.554.908,70
Rimborso di prestiti (C)	45.700,00
Totale titoli 1e 4	13.600.608,70
Differenza di parte corrente (D = A-B-C)	1.538.213,46
Entrate in c/capitale	5.405.566,33
Totale entrate in c/capitale (E)	5.405.566,33
Spesa in c/capitale	6.022.204,74
Totale spesa in c/capitale (F)	6.022.204,74
Differenza di parte capitale (G = E - F)	- 616.638,41
Entrate c/terzi	3.337.567,34
Spese c/terzi	3.597.617,39
Fondo di cassa finale	6.539.286,96

CAPITOLO 2 – ANALISI DELL'ENTRATA

2.1 Criteri di valutazione dell'entrata

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari ed integrate, in casi particolari, da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e/o sopravvalutazioni delle singole poste contabili (attendibilità). Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico al fine di rendere affidabili tutti i documenti predisposti (attendibilità). La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza). I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota Integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'Amministrazione (rispetto del *Principio n. 5 – Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*). Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del *Principio n. 8 – Congruità*).

Per le previsioni di entrata è stato adottato, in generale, un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base di riferimento le previsioni definitive dell'esercizio 2020, in particolare:

- in merito all'imposta comunale sugli immobili (IMU), l'articolo 1, commi 738 e seguenti della legge n. 160 del 2109 (legge di bilancio 2020), a decorrere dall'anno 2020, ha abolito il tributo sui servizi indivisibili (TASI) che è stato riassorbito nella ridefinita disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), il cui presupposto è, analogamente alla TASI ed alla previgente IMU, il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. Non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, secondo cui, ai sensi dell'articolo 1 comma 756 della citata legge n. 160 del 2019, il prospetto delle aliquote deve necessariamente tener conto delle fattispecie per le quali è consentita la diversificazione delle aliquote. Quindi, fino a quando non sarà emanato il decreto, gli enti potranno continuare a comportarsi come nel 2020. Per effetto dell'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, effetti riduttivi sul gettito potranno manifestarsi ad opera

dell'esenzione introdotta dall'articolo 78 del D.L. n.104/2020, anche per il biennio 2021/2022, in favore degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. A fronte di questa esenzione è stato previsto tuttavia un contributo compensativo per ciascuno dei due anni;

- l'istituzione, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada e comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Relativamente al nuovo canone patrimoniale, è previsto un gettito corrispondente a quello dei tributi/canoni sostituiti, fatta salva una riduzione riveniente dalla proroga al 31 di dicembre 2021 del pagamento del canone (emendamento inserito nel testo di conversione in legge del "Decreto Sostegni) per gli esercenti somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, trattorie, birrerie, bar, gelaterie ed esercizi similari);

- l'applicazione delle nuove regole dettate dall'Arera (delibera n. 443 del 31 ottobre 2019) in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR). Per l'annualità 2021, il termine ultimo per la validazione del PEF da parte dell'ente territorialmente competente (AGER), è il 30 giugno 2021. Ai fini della previsione di entrata per il triennio 2021/2023 ci si è basati sui cosiddetti "PEF grezzi" (ente e società che detiene la raccolta), tenendo presente che, una volta validato il PEF 2021 da parte dell'ente territorialmente competente, occorrerà procedere, con variazione di bilancio, all'adeguamento della relativa previsione di entrata sulla base delle risultanze del predetto PEF;

- per le altre previsioni di entrata si è altresì tenuto conto della sostanziale invarianza delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali e dei servizi a domanda individuale rispetto a quelle vigenti nel 2020 (seppur non sia più vigente il "blocco" all'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi, l'Amministrazione comunale ha deciso di non modificare le aliquote e tariffe già in vigore).

2.2 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le previsioni relative alle entrate tributarie sono state effettuate tenendo conto di quanto stabilito dal Principio contabile allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, in base al quale:

- le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico (come la TARI) sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione

e di accertamento e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo (punto 3.7.1);

- le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti (come l'IMU) sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto (punto 3.7.5);

- sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (punto 3.7.6).

L'evoluzione delle entrate tributarie è la seguente:

Descrizione	2019 Rendiconto	2020 Previsioni definitive	2021 Stanziamenti	2022 Stanziamenti	2023 Stanziamenti
Imposte, tasse e proventi	8.084.529,51	7.861.606,58	8.601.433,00	8.601.433,00	8.601.433,00
Fondi perequativi	718.422,40	816.877,00	919.582,00	919.582,00	919.582,00
Totale	8.802.951,91	8.678.483,58	9.521.015,00	9.521.015,00	9.521.015,00

2.2.1 Imposta sugli immobili – La Legge di Bilancio per l'anno 2020 (n. 160/2019) commi 738 e seguenti ha abolito l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e ha disciplinato la nuova IMU dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. Già dal 2020 è stata pertanto abolita la TASI. Le aliquote resteranno invariate anche nel 2021 rispetto al 2020, e le fattispecie prima assoggettate a TASI fino al 2019 diventeranno, per le stesse fattispecie assoggettate ad IMU come già nel 2020, ad aliquote invariate.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 per l'IMU ha previsto:

- all'articolo 1, comma 48, le agevolazioni, relative ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

L'agevolazione consiste nella riduzione alla metà dell'imposta comunale sugli immobili;

all'articolo 1, comma 599, ha disposto che non è dovuta la prima rata per:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e

montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Inoltre, gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli godono dell'esenzione IMU anche per le annualità 2021-2022.

Le aliquote per l'imposta municipale propria 2021 sono le seguenti:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,55%;

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- aliquota prevista per gli altri immobili e le aree edificabili con esclusione degli immobili di categoria D: 0,99%;

- aliquota prevista per i fabbricati di categoria D esclusi i D10: 0,96%;

- aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali: 0,08%;

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Premesso quanto sopra, la previsione di entrata per il triennio 2021-2023 viene mantenuta in misura corrispondente alla previsione inserita nel bilancio di previsione 2020 relativamente al gettito della TASI e dell'IMU e prevede il seguente gettito:

Descrizione	2019 Rendiconto	2020 Previsione definitiva	2021 Stanziamiento	2022 Stanziamiento	2023 Stanziamiento
Totale gettito lordo*	2.560.000,00	3.375.083,29	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00
Recupero gettito IMU anni precedenti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Recupero gettito TASI anni precedenti	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale	2.760.000,00	3.675.083,29	4.070.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00

* IMU e TASI fino al 2019, nuova IMU dal 2020

L'importo di euro 3.770.000,00 è al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà. Tale gettito viene definito netto in quanto contiene, anche nel 2021, una riduzione di euro 838.700,34 che rappresenta la stima della quota dovuta nel 2021, sulla base della normativa nazionale, dal Comune di Noci per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale. Tale quota viene infatti trattenuta direttamente dallo Stato sul gettito IMU versato dai contribuenti al Comune di Noci.

Relativamente agli stanziamenti inseriti in bilancio inerenti il recupero dell'evasione tributaria si porta a conoscenza che gli avvisi di accertamento IMU e TASI, inerenti il periodo d'imposta 2015, sono stati notificati entro il 31 dicembre 2020. È stato previsto un accantonamento a FCDE pari ad euro 97.220,00 per il recupero da IMU, tenuto conto che, il gettito stanziato nell'esercizio precedente è stato interamente incassato. Per quanto riguarda il recupero da TASI, è stato previsto uno stanziamento pari ad euro 100.000,00, e non è stato effettuato alcun accantonamento a FCDE visto che, lo stanziamento in entrata dell'annualità 2020, è stata interamente incassata e, per l'annualità 2021, alla data di redazione della presente nota integrativa, è stato incassato il 45% circa dello stanziamento inserito in bilancio. Si sta valutando la possibilità di procedere alla riscossione diretta tramite "ingiunzione di pagamento" al fine di conseguire una maggiore velocità di riscossione rispetto a quanto garantito da Agenzia delle Entrate – Riscossione a cui sinora l'Ente ha affidato la relativa funzione per quanto riguarda gli avvisi di accertamento/liquidazione divenuti definitivi notificati ante il 1° gennaio 2020.

2.2.2. Tari – Sono state introdotte importanti novità in materia di TARI a partire dalle delibere Arera n. 443 e 444 del 2019, n. 238 del 2020 ed infine con il d.lgs. 116/2020, con rilevanti modifiche nella metodologia di approvazione di tariffe e piani economici finanziari. Il Comune nel 2020 si è avvalso di quanto disposto dall'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20 ossia ha confermato le tariffe TARI 2019. Il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli del PEF 2019 sarà recuperato in tre anni con rate uguali nei prossimi PEF. Il PEF 2021 non è stato ancora definito da AGER e pertanto la presa d'atto dello stesso non è stata ancora predisposta. Lo schema

di Bilancio di Previsione 2021 contiene pertanto la sommatoria dei valori dei cosiddetti “PEF grezzi” redatti dall’ente e dalla società di raccolta della TARI. Predette determinazioni saranno da ridefinire, compiutamente, in sede di elaborazione e validazione del PEF 2021 del servizio tramite variazione di bilancio. Ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 30, comma 5, del D.L. 41/2021, *“limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.”*

Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche al Testo Unico dell'Ambiente (d.lgs. 152/2006) dovute al d.lgs. 116/2020, che impongono una revisione delle modalità e dei limiti all'applicazione della tassa comunale sui rifiuti. La riscrittura degli articoli 183 e 184 del Testo Unico Ambientale ha riformulato la definizione di “rifiuti urbani” e di “rifiuti speciali”, mentre la modifica dell'articolo 198 ha eliminato la facoltà per i Comuni di disporre l'assimilazione di molti rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. Ora è lo stesso testo del d.lgs. 116/20 che riporta, nell'allegato L-quater, l'elenco dei “rifiuti urbani provenienti da fonti diverse da quelle domestiche”, elenco unico e valido per tutto il territorio nazionale; rifiuti prodotti da un ben definito elenco di 29 attività e funzioni, pubbliche o private, indicate nell'allegato L - quinquies. In questo ultimo elenco non compare più la precedente categoria “20 - attività industriali con capannoni di produzione”, mentre sono comprese diverse tipologie di attività artigianali (categorie 17,18,19 e 20), attività commerciali (categorie 13,14, 15,16), attività di somministrazione di cibi e bevande (categorie 21,22,23,24,25,26,28) ipermercati (categoria 27) ecc. Occorre inoltre richiamare la novità introdotta dall' articolo 198, comma 2 bis, che permette alle utenze non domestiche la facoltà di conferire al di fuori del servizio pubblico comunale i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di “averli avviati al recupero”, facoltà questa che però va denunciata preventivamente al proprio Comune e deve essere mantenuta per 5 anni consecutivi, salvo accordi diversi. Dalla lettura integrata delle rinnovate definizioni di rifiuti urbani, rifiuti speciali, delle categorie che li producono, comparate con le disposizioni applicative della TARI contenute specialmente nel comma 649 della legge 147/2013, emerge il seguente quadro, confermato dalla Circolare Ministeriale della Transizione Ecologica del 12 aprile 2021 n. 37259:

- l'esclusione totale dalla tassazione delle superfici dove avvengono le lavorazioni industriali, comprese quelle relative ai magazzini di materie prime, semilavorati e merci, in quanto producono soltanto rifiuti speciali; sarebbero pertanto tassabili solo i locali adibiti ad uffici, spogliatoi, mense ecc. che invece producono rifiuti urbani (carta, plastica, vetro ecc.); per ottenere questa riduzione le imprese dovranno comunicare ai comuni le nuove metrature specificando l'uso a cui sono adibite;

- la possibilità di sganciarsi completamente dal servizio pubblico, conferendo anche i rifiuti urbani ad un soggetto autorizzato che provvede ad inviare i rifiuti al recupero, rilasciando apposita attestazione; in questo caso, sulle superfici che producono rifiuti urbani (uffici, mense, spogliatoi ecc.), è dovuta solo la parte fissa della tariffa; per potere esercitare questa scelta occorre inviare apposita comunicazione al comune entro il 31 maggio di ciascun anno, per permettere ai Comuni di deliberare già quest'anno le tariffe entro il 30 giugno;

- rimangono esclusi i rifiuti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Sono tanti gli interrogativi per i quali si necessita di far chiarezza normativa, in special modo dopo le prime interpretazioni ministeriali considerando che, i Comuni, hanno tempo fino al 30.06.2021 per deliberare regolamenti e tariffe.

2.2.3 Addizionale comunale Irpef - L'addizionale comunale Irpef è prevista dal d.lgs. n. 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di reddito, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti. Il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42/2012 e successivamente modificato con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 05/2019. Anche per l'anno 2021 viene applicata l'aliquota unica dello 0,8 per cento con una fascia di esenzione pari ad euro 12.000,00. Ai fini della previsione del gettito dell'addizionale Irpef si è tenuto conto di quanto previsto al punto 3.7.5 del Principio contabile allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, in base al quale gli enti locali possono accertare l'addizionale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta.

Descrizione	2019 Rendiconto	2020 Previsioni definitive	2021 Stanziamanti	2022 Stanziamanti	2023 Stanziamanti
	871.626,17	1.000.000	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Gettito stimato tramite il Portale del federalismo fiscale		Minimo	1.214.767		
		Massimo	1.484.714		

L'addizionale comunale incassata nell'esercizio precedente ammonta ad euro 1.390.000,00 circa. Da tener presente che, l'ente, con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 05/2019 aumentava l'aliquota dell'addizionale comunale dallo 0,5% allo 0,8%. Tenuto conto del meccanismo

posticipato di un anno del versamento dell'imposta rispetto all'anno di competenza, gli effetti di tale innalzamento dell'aliquota si sono manifestati nell'annualità 2020.

L'entrata in questione dovrà, comunque, essere oggetto di costante monitoraggio nel corso dell'esercizio finanziario 2021, tenuto conto della situazione emergenziale in corso e delle conseguenti riduzioni di PIL nazionale previsto.

2.2.4 Canone unico patrimoniale – La legge 160/2019, all'articolo 1 comma 816, ha disposto l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito, per brevità, Canone patrimoniale unico, CUP) in sostituzione delle seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. I successivi commi da 837 a 847 della legge 160/2019 dispongono altresì, l'istituzione da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di seguito per brevità: canone mercatale. L'istituzione del canone di che trattasi comporta, come già detto, a decorrere dal 2021 la contestuale abrogazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano in attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 847 della richiamata legge 160/2019, fermo restando che la normativa anche regolamentare comunale disciplinante dette entrate, seppur abrogata, rimane valida ed applicabile per le attività afferenti le annualità 2020 e precedenti non ancora prescritte. Il canone deve assicurare l'invarianza di gettito delle precedenti entrate che è andato a sostituire. Il comune di Noci con proprio atto consiliare n. 02 del 18.02.2021 ha istituito sia il canone patrimoniale unico che il canone mercatale adottando il relativo regolamento provvisorio e, con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 27.04.2021 ha approvato le relative tariffe. La nuova disciplina è comunque di non facile interpretazione, essendo ancora molte le questioni non risolte e di dubbia e non chiara applicazione. Si auspica che il legislatore e/o il Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprie circolari esplicative, possano nel corso del 2021 chiarirle definitivamente eliminando i dubbi e le incertezze che attualmente permangono e non rendono di facile applicazione il nuovo canone unico patrimoniale.

Di seguito le previsioni relative alle predette entrate tributarie:

Descrizione	Rendiconto 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Occupazioni* permanenti	63.248,12	50.771,37			
Occupazioni* temporanee	144.338,34	60.000,00			
Pubblicità* ordinaria	13.303,18	11.304,93			
Diritti* pubbliche affissioni	49.559,78	23.300,00			
Canone unico patrimoniale			163.772,00	163.772,00	163.772,00
Totale	270.449,42	145.376,30	163.772,00	163.772,00	163.772,00

2.2.5 Fondo di solidarietà comunale - Il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito dalla legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio. È alimentato da una quota parte degli incassi IMU dei Comuni, direttamente trattenuti dall'Agenzia delle Entrate in sede di riversamento ai medesimi degli incassi, per poi essere ripartiti secondo criteri perequativi. Nel corso degli anni, la dotazione del fondo ed i criteri di riparto hanno subito variazioni connesse alle disposizioni di legge che impongono tagli ai Comuni.

I dati estratti dal sito del Ministero dell'Interno documentano le risorse assegnate all'Ente pari ad euro 919.582,00.

2.2.6 Trasferimenti correnti - Relativamente alle entrate da trasferimenti, per il disposto congiunto del punto 3.6 e del punto 5.2, lett. c), del Principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la scadenza del credito – ovvero l'esercizio finanziario su cui viene imputata l'entrata – coincide con l'esercizio finanziario in cui viene adottato il provvedimento amministrativo di attribuzione del contributo da parte del soggetto erogante relativamente ai trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche. Nel caso in cui l'atto preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'entrata è imputata negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. Ai fini della corretta contabilizzazione dell'entrata, ogni amministrazione pubblica che impegna spese a favore di altre amministrazioni ne deve dare comunicazione ai destinatari. Per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero dell'Interno, il rispetto di tale principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle "spettanze" sul sito internet del Ministero stesso. Con riferimento ai trasferimenti ed ai contributi da amministrazioni pubbliche che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria, l'esigibilità dell'entrata è determinata in considerazione dell'esigibilità della stessa, a prescindere dall'esercizio di

imputazione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante. Per quanto riguarda, in particolare, i contributi a rendicontazione, costituiti dai trasferimenti erogati sulla base della rendicontazione delle spese sostenute (e in presenza di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante), l'accertamento avviene:

- per i trasferimenti erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziata, con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni, che deve corrispondere con gli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario sulla base del relativo cronoprogramma;
- per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'accertamento dell'entrata avviene a seguito della formale deliberazione del contributo da parte dell'ente erogante, con imputazione agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma). Per i contributi in conto interessi e i contributi correnti di carattere pluriennale ricorrente, l'imputazione avviene negli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuate sulla base del piano di ammortamento del prestito.

L'evoluzione delle entrate da trasferimenti correnti è la seguente:

Descrizione	Rendiconto 2019	Previsione definitiva 2020	Stanziamanti 2021	Stanziamanti 2022	Stanziamanti 2023
Trasferimenti da P.A.	178.785,28	1.501.145,59	98.401,61	98.401,61	98.401,61
Trasferimenti Amm, Locali	471.462,57	686.973,38	362.069,00	362.069,00	362.069,00
Totale	650.247,85	2.188.118,97	460.470,61	460.470,61	460.470,61

Il dato dei trasferimenti ministeriali del 2020 è influenzato dei trasferimenti covid-19 ricevuti e di seguito indicati:

Fondo solidarietà alimentare	302.962,90
Funzioni fondamentali	974.109,54
Minori entrate Tosap	47.616,52
Minori entrate Imu turistica	18.191,89
Centri estivi	38.474,93
Contributi sanificazione	8.133,33
Lavoro straordinario PM	11.232,89
Totale	1.400.722,00

2.2.7 Entrate extra – tributarie - La previsione per le entrate extra-tributarie tiene conto delle disposizioni del Principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 in merito all'accertamento delle entrate. Per le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici, la previsione si riferisce al servizio reso all'utenza nell'esercizio di riferimento. Per le entrate derivanti dalla gestione dei beni

immobili, quali locazioni e concessioni, la previsione si riferisce ai canoni esigibili nell'esercizio.

Di seguito si riporta l'evoluzione delle entrate extra – tributarie:

Descrizione	Rendiconto 2019	Previsione definitive 2020	Stanziamanti 2021	Stanziamanti 2022	Stanziamanti 2023
Tipologia 100	464.058,72	650.462,00	584.492,00	584.492,00	584.492,00
Tipologia 200	162.640,65	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
Tipologia 300	3,51	5.000,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500	17.963,50	45.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Totale	644.666,38	868.462,00	780.492,00	780.492,00	780.492,00

2.2.8 Entrate da vendite di beni e servizi previste per il triennio 2021/2023 - Le tariffe per i servizi comunali a domanda individuale per l'anno 2021 sono state stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 37 del 27.04.2021 e restano sostanzialmente invariate rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020. Conseguentemente, anche le previsioni di entrata relative a tali servizi sono in linea con quelle relative al precedente esercizio. Relativamente ai servizi a domanda individuale, l'articolo 243, comma 2, del Tuel, impone agli enti locali strutturalmente deficitari – considerando tali, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del Tuel, gli enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari – che il costo complessivo della gestione di tali servizi, riferito ai dati della competenza, sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento del loro ammontare. I costi complessivi di gestione dei servizi a domanda individuale devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi e le spese per i trasferimenti. Il Comune di Noci, non trovandosi in condizioni di deficitarietà strutturale – ai sensi del citato art. 242 del Tuel – non ha l'obbligo di garantire la copertura minima con i proventi tariffari del 36 per cento del costo dei servizi a domanda individuale.

2.2.9 Entrate derivanti dalla gestione dei beni – I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui il servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando la regola generale. Di seguito il prospetto delle previsioni 2021/2023:

Descrizione	Previsioni definitive 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Proventi parcometro	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Mensa scuola materna	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Mensa scuola elementare	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Soggiorni climatici anziani	19.040,00	0,00	0,00	0,00
Illuminazione votiva	26.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Fitti attivi	50.000,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
Concessione loculi cimiteriali	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale	330.040,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00

2.2.10 Entrate derivanti da attività di controllo e repressione irregolarità gestionali - L'articolo 208 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada sono devoluti agli enti locali quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei medesimi enti. Una quota pari al 50 per cento di tali proventi deve essere destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative a:
 - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
 - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere; - sistemazione del manto stradale delle medesime strade;
 - redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana;
 - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
 - svolgimento, da parte degli organi di Polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;
 - misure di assistenza e di previdenza per il personale di Polizia locale;
 - interventi a favore della mobilità ciclistica;

- assunzioni stagionali a progetto, nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni.

Poiché a fronte delle previsioni di entrata relative ai proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada viene effettuato l'accantonamento, tra le spese, nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) – calcolato secondo i Principi contabili (punto 3.3 del Principio contabile allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) – relativamente alla quota di sanzioni non riscosse, la quota minima obbligatoria dei suddetti proventi da destinare alle finalità di cui al citato articolo 208 del codice della strada viene determinata sull'ammontare dei proventi al netto dell'accantonamento a FCDE. Pertanto, le quote minime da destinare per le predette finalità per il triennio 2021/2023 sono così determinate:

Descrizione	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
Sanzioni violazione CdS	160.000,00	160.000,00	160.000,00
- Quota accantonata FCDE	65.584,00	65.584,00	65.584,00
Sanzioni violazioni nette	94.416,00	94.416,00	94.416,00
Quota minima 50%	47.208,00	47.208,00	47.208,00
di cui: interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica (min. ¼)	14.162,40	14.162,40	14.162,40
di cui: potenziamento attività di controllo, acquisto attrezzature varie, ecc . (min. ¼)	14.162,40	14.162,40	14.162,40
di cui: altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale	18.883,20	18.883,20	18.883,20

Nel bilancio di previsione 2021/2023, i proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada, come stabilito dalla delibera n. 25 del 25.03.2021, sono così destinati:

Descrizione	2021	2022	2023
Progetti sicurezza urbana e stradale	7.081,20	7.081,20	7.081,20
Interventi segnaletica, sostituzione, manutenzione	14.162,40	14.162,40	14.162,40
Potenziamento attività controllo, attrezzature, automezzi	14.162,40	14.162,40	14.162,40
Spese educazione stradale	0,00	0,00	0,00
Fondo Perseo	11.802,00	11.802,00	11.802,00
Totale	47.208,00	47.208,00	47.208,00

2.2.11 Entrate in conto capitale - Le risorse di questo genere sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione

dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Le previsioni di bilancio sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. Di seguito il prospetto della composizione delle entrate in conto capitale:

Entrate in conto capitale	2021	2022	2023
100 Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
200 Contributi agli investimenti	1.495.778,87	2.950.000,00	3.270.000,00
300 Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
400 Entrate da alienazione di beni	21.000,00	0,00	0,00
500 Altre entrate in conto capitale	356.000,00	244.195,00	194.195,00
Totale	1.872.778,87	3.194.195,00	3.464.195,00

2.2.12 Entrate da contributi agli investimenti - Relativamente alle entrate da contributi in conto investimenti, analogamente ai trasferimenti correnti, i Principi contabili (punti 3.6 e 5.2, lett. c), del Principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) stabiliscono che l'imputazione dell'entrata avviene nell'esercizio finanziario in cui viene adottato il provvedimento amministrativo di attribuzione del contributo da parte del soggetto erogante. Nel caso in cui l'atto preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'entrata è imputata con riferimento a queste ultime. Per i trasferimenti ed i contributi da amministrazioni pubbliche che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria, l'esigibilità dell'entrata è determinata in considerazione dell'esigibilità della stessa, a prescindere dall'esercizio di imputazione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante. Con riferimento ai contributi a rendicontazione (trasferimenti erogati sulla base della rendicontazione delle spese sostenute), in presenza di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante, l'accertamento dell'entrata avviene, per i trasferimenti erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziata, con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni, che deve corrispondere con gli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario sulla base del relativo cronoprogramma. Per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'accertamento dell'entrata avviene a seguito della formale deliberazione del contributo da parte dell'ente erogante, con imputazione agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato, sulla base del

cronoprogramma. Le entrate da contributi agli investimenti previste per il triennio 2021/2023 sono così articolate:

Descrizione	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
Contributo regionale	1.495.778,87	2.950.000,00	3.270.000,00
Totale	1.495.778,87	2.950.000,00	3.270.000,00

2.2.13 Altre entrate patrimoniali - Nella cessione di beni immobili, l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito, di conseguenza l'entrata è imputata nell'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria. Le previsioni delle altre entrate patrimoniali per il triennio 2021/2023 sono coerenti con i valori previsti nell'ambito della programmazione triennale delle opere pubbliche. In particolare, tali entrate, previste per il triennio 2021/2023, sono così composte:

Descrizione	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
Trasformazione diritto di superficie in proprietà	20.000,00	0,00	0,00
Proventi monetizzazione aree standard	26.000,00	0,00	0,00
Affrancazione censi, canoni ecc.	1.000,00	0,00	0,00
Totale	47.000,00	0,00	0,00

2.2.14 Entrate da permessi da costruire - In tale tipologia di entrate rientrano i “proventi delle concessioni edilizie” e le relative sanzioni. Nel nostro caso la quantificazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2021/2023. Si precisa che le previsioni, effettuate dal competente Ufficio comunale, sono state effettuate in base:

- allo strumento urbanistico vigente;
- alle pratiche edilizie in sospeso;
- all'andamento degli stanziamenti e accertamenti degli anni passati.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n.380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del

patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano. Le somme stanziare per ogni annualità del triennio 2021/2023 sono così distinte:

- euro 330.000,00 esercizio 2021;
- euro 244.195,00 esercizio 2022;
- euro 194.195,00 esercizio 2023.

CAPITOLO 3 – ANALISI DELLA SPESA

3.1 Criteri di valutazione della spesa - Come per le entrate, anche le previsioni sulla spesa sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento evitando, nel contempo, sottovalutazioni e/o sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità). Le stime sull'uscita sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico e questo al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità). Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota Integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Anche in questo caso si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggono inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (rispetto del *Principio n. 5 – Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità*). Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura di "previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immutabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente. Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario come il fondo di riserva che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del *Principio n. 7 – Flessibilità*). Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del *Principio n. 8 – Congruità*).

3.2 Spese correnti - Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma, la presente Nota Integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2021/2023 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari Responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

L'evoluzione della spesa corrente è di seguito riportata:

Macroaggregato	Previsione definitiva 2020	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022	Stanziamenti 2023
Redditi lavoro dipendente	2.114.205,01	2.304.349,00	2.304.349,00	2.304.349,00
Acquisto di beni e servizi	6.511.967,54	6.617.449,45	6.617.449,45	6.617.449,45
Imposte a carico ente	142.937,28	148.039,00	148.039,00	148.039,00
Trasferimenti correnti	748.038,69	347.700,00	347.700,00	347.700,00
Trasferimento tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	1.167,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Altre spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive	283,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Altre spese correnti	672.446,58	1.272.477,76	1.272.477,76	1.272.477,76
Totale	10.191.046,34	10.702.115,21	10.702.115,21	10.702.115,21

Per le uscite di questa natura, in taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- trattamenti fissi e continuativi (personale). Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione;
- rinnovi contrattuali (personale). La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- trattamento accessorio e premiante (personale). Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale). È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;
- acquisti con fornitura annuale (beni e servizi). Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi). Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- aggi sui ruoli (beni e servizi). È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata;
- gettoni di presenza (beni e servizi). Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- utilizzo beni di terzi (beni e servizi). Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- contributi in conto gestione (trasferimenti correnti). Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne

prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;

- oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi). Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;

- conferimento di incarichi a legali (beni e servizi). Questo genere di spese, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputati all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;

-sentenze in itinere (beni e servizi). La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia.

3.2.1 Fondo crediti dubbia esigibilità - Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. È ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio "n", scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del

quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio "n". In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento. Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è stato effettuato assumendo dati extracontabili. Una novità è costituita dal fatto che il c.d. Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) stabilisce che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, i comuni possono determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020. Trattasi di una norma favorevole per gli enti, in quanto i dati della riscossione nell'anno 2020 risentono ovviamente degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: consentire di considerare per il 2020 i dati del 2019 ha lo scopo, perciò, di sterilizzare gli effetti del Covid sulle entrate ed evitare un altrimenti prevedibile maggior FCDE da accantonare a rendiconto o da stanziare in bilancio.

Lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità per il triennio 2021/2023, è pari:

- per l'anno 2021, al 100%;
- per l'anno 2022, al 100%;
- per l'anno 2023, al 100%.

In sede di predisposizione del Bilancio si è pertanto provveduto ad individuare le entrate di dubbia e difficile esazione a fronte delle quali, a garanzia del mantenimento degli equilibri di bilancio, è stato costituito il Fondo, al fine di neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati". Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a: trasferimenti da altre P.A; entrate assistite da fideiussione e entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa entrate rimosse per conto di un altro ente.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

FCDE	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Accertamento IMU	97.220,00	97.220,00	97.220,00
Tari	670.607,39	670.607,39	670.607,39
Violazioni CdS	65.584,00	65.584,00	65.584,00
Totale FCDE	833.411,39	833.411,39	833.411,39

Per le restanti poste di entrata, considerata la natura delle stesse, l'accertamento sulla base degli incassi effettivi come previsto dai principi contabili applicati, nonché la natura dei debitori (Enti pubblici), non si è ritenuto necessario procedere ad ulteriori accantonamenti.

3.2.2 Fondo di riserva - Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max. 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), come da prospetto:

	2021	%	2022	%	2023	%
Spese correnti	10.702.115,21		10.702.115,21		10.702.115,21	
Quota minima	32.106,35	0,30	32.106,35	0,30	32.106,35	0,30
Fondo riserva stanziato	33.000,00	0,31	33.000,00	0,31	33.000,00	0,36

3.2.3 Accantonamenti - Il d.lgs. n. 118 del 2011, nel disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili, al punto 5.2, lettera h) dell'allegato n. 4/2, avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede che "nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine, la norma prevede la costituzione di un apposito fondo rischi contenzioso. L'importo accantonato in bilancio risulta essere pari ad euro 20.000,00 (esercizio finanziario 2021) e, detto importo, si aggiunge, quale garanzia per eventuali rischi, all'importo di euro 275.430,54 già accantonato e conservato nelle risultanze del rendiconto della gestione 2019 al netto delle quote accantonate al bilancio 2020. Inoltre, sono stati stanziati euro 20.000,00 per passività potenziali nell'esercizio finanziario 2021.

Gli accantonamenti del triennio 2021/2023 sono i seguenti:

Descrizione	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
	2021	2022	2023
Fondo rischi contenzioso	20.000,00	120.000,00	120.000,00
Fondo rischi soccombenza	20.000,00	82.349,37	82.349,37
Indennità fine mandato Sindaco	2.845,14	2.845,14	2.845,14
Accantonamento adeguamento CCNL	26.460,00	26.460,00	26.460,00
Totale	69.305,14	231.654,51	231.654,51

Fondo garanzia debiti commerciali – Il fondo di garanzia dei debiti commerciali nasce, o meglio assume particolare rilevanza per gli enti locali, con la legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019). Detto fondo costituisce un accantonamento correlato al ritardo dei pagamenti accumulati dall'ente, ritardo che viene evidenziato da un raffronto tra piattaforma di certificazione dei crediti e la contabilità finanziaria dell'ente stesso. Gli enti che si trovino nelle situazioni contemplate dal comma 859 della legge n. 145/2018, ovvero:

a) debito commerciale residuo rilevato al 31 dicembre 2020 non ridotto di almeno il 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente; queste misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali;

sono tenuti a iscrivere nella parte corrente del proprio bilancio il Fgdc sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'ente presenta i seguenti indicatori:

indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: 43 giorni;

indice di tempestività dei pagamenti: 23,50 giorni;

riduzione del debito commerciale inferiore al 10% (l'ufficio sta procedendo alla bonifica dei dati sulla PCC).

In considerazione di quanto indicato si è proceduto ad accantonare il 5% dell'ammontare delle spese per acquisto di beni e servizi al netto delle spese finanziate con entrate vincolate, per un totale di euro 162.349,67 come di seguito dimostrato:

Spese destinate acquisto beni e servizi	6.617.244,14
Spese finanziate da ruolo Tari	3.127.833,00
Spese finanziate da trasferimenti	190.500,00
Spese finanziate da proventi cds	21.243,60
Spese finanziate da trasferimenti ARO	30.680,00
Totale	3.246.987,54
FGDC	162.349,38

Con deliberazione di G.C. n. 35 del 27.04.2021 sono state impartite azioni che riguardano le modalità operative finalizzate alla corretta rilevazione dell'evento finanziario con lo scopo di valutare ipotesi organizzative, con diverse possibili articolazioni dei processi di liquidazione, al fine di ridurre le tempistiche correlate al pagamento. Sia al fine di ottimizzare il processo documentale di un atto amministrativo avente rilevanza contabile, sia al fine di migliorare e semplificare il flusso dei dati, si è provveduto a "tracciare" tutto l'iter di redazione ed approvazione dei provvedimenti sottoposti al visto di regolarità contabile individuando gli "attori" coinvolti al fine di ridurre al minimo i tempi necessari per "processare" una fattura passiva.

3.2.4 Spese di personale – L'articolo 33 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, c.d. Decreto Crescita, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), nel dettare disposizioni in tema di "assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria", ha parametrato le capacità assunzionali a quattro valori soglia puntualmente individuati, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati. Per quanto riguarda i comuni, è previsto che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia*

demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.”.

Il Decreto attuativo del 17 marzo 2020 ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, ed ha individuato le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia. La ratio della norma è chiara *“si tratta di una diversa regola assunzionale con la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell'ente nella riscossione delle entrate e la definizione con modalità accurate, del FCDE [e si] stabilisce una diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale dell'ente, facendo riferimento ad un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile”* (Corte dei Conti Emilia – Romagna, deliberazione n. 74/2020).

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 27.04.2021 è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023 che prevede, per l'esercizio finanziario 2021, l'assunzione a tempo indeterminato di n. 02 dipendenti, categoria “C”, profilo professionale “Istruttori”, una categoria “D” con profilo professionale di “Assistente sociale” e una trasformazione di una categoria “C” da part-time a full-time. La suindicata deliberazione dell'organo esecutivo è parte integrante del presente documento come previsto dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

Relativamente alle annualità 2022 e 2023 si procederà, successivamente, con adeguamento e aggiornamento dello stesso PTFP, anche in funzione degli strumenti economici e finanziari a disposizione e, conseguentemente, attraverso appositi atti programmatici successivi.

Le attività di verifica della capacità assunzionale sulla base del DPCM del 17 marzo 2020 hanno portato a determinare il seguente fabbisogno del personale per il triennio in esame:

CALCOLO MARGINI ASSUNZIONALI - Aggiornato al DPCM 17 marzo 2020				
COMUNE DI _____				
Step 1 - DETERMINAZIONE VALORE SOGLIA art. 4				
Popolazione	18.856			
Fascia di riferimento	F			
Valore 1° soglia	27,0%			
Valore 2° soglia	31,0%			
Step 2 - CALCOLO RAPPORTO				
		Cod. Piano dei conti integrato		
SPESE DI PERSONALE			ENTRATE CORRENTI	
Redditi da lavoro dipendente	2.287.976,76	.01.00.00.000	Entrate rendiconto anno 2019	10.097.866
Somministrazione		U.1.03.02.12.001	Entrate rendiconto anno 2018	9.699.672
Quota LSU in carico all'ente		U.1.03.02.12.002	Entrate rendiconto anno 2017	9.570.078
Collaborazioni coordinate e a progetto		U.1.03.02.12.003	Media	9.789.205,26
Altre forme di lavoro flessibile		U.1.03.02.12.999	Fondo crediti dubbia esigibilità 20	196.195
	2.287.976,76		ENTRATE DA CONSIDERARE	9.593.010,26
Rapporto	23,85%			
Step 3 - VALUTAZIONE CAPACITA' SPESA				
Limite teorico	2.590.112,77			
Margine	302.136,01		VALORE INCREMENTO DA UTILIZZARE	
Step 3b - VERIFICA LIMITE MAX ANNO 2020 (art. 5)				
Percentuale massima incremento spesa	16,0%			
Spesa di personale da rendiconto 2018	2.380.390			
Incremento massimo	380.862,47		Non utilizzare	
Step 3c - UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALI RESIDUE DA TURNOVER				
Margini assunzionali da turnover ancora disponibili quinquennio 2015-2019				0
Totale teorico spazi assunzionali	380.862,47			

Dall'elaborazione della tabella suindicata emerge che il Comune di Noci si attesta tra i Comuni virtuosi visto che il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti è pari al 23,85% collocandosi al di sotto del primo valore soglia della fascia di riferimento che è pari al 27%. Pertanto, collocandosi al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DPCM, l'ente può incrementare – ai sensi dell'articolo 5 del citato DPCM – la spesa di personale registrata nell'ultimo Rendiconto di gestione approvato, per assunzione di personale in coerenza con il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'Organo di Revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'articolo 2 del DPCM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica. L'Ente può incrementare la spesa di personale solo entro il valore calmierato di cui alla Tabella 2 del DPCM come previsto dall'articolo 5. Dai conteggi effettuati emerge:

1) **Incremento teorico disponibile** - Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, fino al raggiungimento della soglia massima della Tabella 1 del DPCM, sulla base del rapporto tra spesa di personale/entrate correnti è il seguente:

$$(9.593.010,26 * 27\%) - 2.287.976,76 = 302.136,01$$

(media entrate correnti al netto del FCDE * percentuale tabella 1 della fascia di riferimento) meno (spese personale 2019 al netto di Irap);

2) **Incremento calmierato** – Il legislatore, per il periodo 2020/2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, pertanto l'incremento calmierato è il seguente:

$$2.380.390 * 16\% = 380.862,47$$

(spesa di personale 2018 * percentuale tabella 2 della fascia di riferimento – annualità 2021) = valore calmierato per fascia demografica dell'Ente.

La Circolare del 13 maggio 2020, pubblicata in G.U. l'11 settembre 2020, contenente alcuni indirizzi applicativi, chiarisce che la percentuale massima di incremento della spesa di personale, successiva all'anno 2020, è “**incrementale**” nel senso che, ciascun valore percentuale, assorbe quello individuato per le annualità precedenti. Si pone in evidenza come, il Comune di Noci, non avendo utilizzato per intero le capacità assunzionali 2020 (euro 214.235,00: spesa di personale 2018 * 09%) residua un importo pari ad euro 14.235,00 (utilizzo nell'esercizio finanziario 2020: euro 204.000,00) da utilizzare nell'esercizio finanziario 2021;

3) **Incremento effettivo** – In considerazione di quanto suindicato emerge che l'incremento calmierato – euro 176.862,47 (380.862,47 – 204.000,00 utilizzi capacità assunzionali 2020) - risulterebbe essere inferiore al valore soglia – euro 302.136,01 - pertanto, il Comune di Noci, potrebbe procedere ad assunzioni entro il tetto di euro 176.862,47 (incremento calmierato). Dalla già citata deliberazione n. 36/2021 emergerebbe che la spesa preventivata per le assunzioni ivi indicate ammonterebbe ad euro 110.000,00, valore inferiore all'incremento calmierato e, gli stanziamenti nel bilancio di previsione 2021/2023 per spesa di personale, al netto dell'Irap, ammonterebbero ad euro 2.304.349,00 inferiore all'importo della spesa di personale dell'esercizio finanziario 2018 (euro 2.380.390,00).

L'ente rispetta il limite della spesa media del personale del triennio 2011/2013 come di seguito dimostrato:

	Media 2011/2013	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	2.968.959,77	2.304.349,00	2.304.349,00	2.304.349,00
Spese macroaggregato 103	56.285,74	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102*	199.194,87	136.839,00	136.839,00	136.839,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	3.224.440,38	2.441.188,00	2.441.188,00	2.441.188,00
(-) Componenti escluse (B)	306.841,78	212.866,00	212.866,00	212.866,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	2.917.598,60	2.228.322,00	2.228.322,00	2.228.322,00
	Anno	Spesa personale	Differenziale	
	2021	2.228.322,00	689.276,60	
	2022	2.228.322,00	689.276,60	
	2023	2.228.322,00	689.276,60	

*al netto dell'Irap Amministratori

Componenti escluse	2021	2022	2023
Categorie protette	167.146,00	167.146,00	167.146,00
Personale gestione ARO	19.320,00	19.320,00	19.320,00
Rinnovi contrattuali	26.400,00	26.400,00	26.400,00
Totali	212.866,00	212.866,00	212.866,00

3.2.5 Entrate e spese non ripetitive - Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

Descrizione	Entrata	Descrizione	Spesa
Imu accertamenti	200.000,00	Oneri straordinari	71.000,00
Tasi accertamenti	100.000,00	Sentenza Corte Europea	95.000,00
Violazioni CdS	160.000,00	Risarcimento vari	11.500,00
Violazioni regolamenti	8.000,00	FCDE	162.804,00
		Altri fondi	202.349,37
		Spese covid	6.000,00
		Spese vincolate 50% CdS	47.208,00
Totale	468.000,00	Totale	595.861,37

Dalla tabella succitata emerge che l'Ente rispetta il principio secondo cui entrate di natura straordinaria debbano finanziare spese correnti di eguale natura.

3.2.6 Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito - Con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2021 è stato adottato il programma triennale 2021/2023 e l'elenco annuale delle opere pubbliche 2021 cui si rimanda per un approfondimento degli interventi programmati. Nel triennio 2021/2023 la spesa in c/capitale è così finanziata:

Tipologia	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Titolo 2	1.886.941,27	3.208.357,40	3.478.357,40
Totale spesa investimenti	1.886.941,27	3.208.357,40	3.478.357,40

Tipologia	2021	2022	2023
Contributo regionale	1.495.778,87	2.950.000,00	3.270.000,00
Trasformazione diritto di superficie in proprietà	20.000,00	0,00	0,00
Proventi monetizzazione aree standard	26.000,00	0,00	0,00
Affrancazione censi, canoni ecc.	1.000,00	0,00	0,00
Permessi di costruire	330.000,00	244.195,00	194.195,00
Entrante correnti destinate ad investimenti	14.162,40	14.162,40	14.162,40
Totale	1.886.941,27	3.208.357,40	3.478.357,40

Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento dell'Ente è il seguente:

Esposizione per interessi passivi	
Entrate correnti penultimo anno precedente	10.097.866,14
Limite impegno di spesa interessi passivi (10%) – articolo 204 Tuel	1.009.786,61
Interessi passivi su mutui in ammortamento al 01 gennaio 2021	1.100,00
Importo impegnabile per interessi passivi su nuovi mutui	1.008.686,61

L'evoluzione dell'indebitamento dell'Ente è il seguente:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	329.294,15	261.013,17	192.509,13	146.809,13	101.109,13
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	68.280,98	68.504,04	45.700,00	45.700,00	45.700,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	261.013,17	192.509,13	146.809,13	101.109,13	55.409,13

Gli oneri finanziari per ammortamento ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	1.390,90	1.167,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Quota capitale	68.280,98	68.504,04	45.700,00	45.700,00	45.700,00
Totale fine anno	69.671,88	69.671,88	46.800,00	46.800,00	46.800,00

CAPITOLO 4 – ANALISI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'Ente non ha in essere strumenti finanziari derivati.

CAPITOLO 5 – ELENCO GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Enti o di altri soggetti pubblici o privati.

CAPITOLO 6 – ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

Con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 74 del 27.12.2019 l'Ente deliberava la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute con le seguenti determinazioni:

Società	Partecipazione	Servizi erogati	Mantenimento/alienazione
Terra dei Trulli Barsento Scarl	Diretta al 2,15%	Pianificazione, innovazione ed organizzazione del territorio per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agro alimentari	Mantenimento quota
Aita in liquidazione Scarl	Diretta al 28,33%	Servizi di sostegno alle imprese	Alienazione della quota
Patto territoriale Polis Scarl	Diretta al 6,45%	Partecipazione bandi per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate allo sviluppo del territorio	Mantenimento della quota
Murgia Sviluppo Scarl	Diretta al 4,12%	Gestione attività SUAP	Mantenimento della quota

CAPITOLO 7 – PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari tipi di indici previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli

Enti Locali. Il significato di questi valori è di fornire agli Organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'Ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli Enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale. Il nuovo sistema di parametri si compone di otto indicatori individuati all'interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d'esercizio dell'Ente (sette sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività. La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati dell'ultimo rendiconto disponibile. La situazione come più sotto riportata e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Rendiconto 2019	Entro soglia	Fuori soglia
Incidenza spese rigide su entrate correnti	✓	
Incidenza incassi entrate proprie sulle previsioni definitive correnti	✓	
Anticipazioni chiuse solo contabilmente	✓	
Sostenibilità debiti finanziari	✓	
Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	✓	
Debiti riconosciuti e finanziati		✓
Debiti in corso di riconoscimento o in corso di finanziamento		✓
Effettiva capacità di riscossione	✓	

CAPITOLO 8 - CONCLUSIONI

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (d.lgs. n. 118/2011)”, applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti in entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi in

entrata (incassi) e in uscita (pagamenti). I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata”. Le entrate sono state attentamente valutate come l'accantonamento del rispettivo fondo crediti di dubbia esigibilità. I fenomeni con andamento pluriennale sono stati descritti ed analizzati in ogni loro aspetto fornendo le opportune considerazioni. Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio contabile. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge e non riportate nel documento di programmazione principale sono state riprese e sviluppate nella presente Nota Integrativa, fornendo una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo. I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'Ente locale.